

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2018-2329 del 11/05/2018
Oggetto	D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 - Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa alla RIMEC GROUP S.R.L. per impianto ubicato in Via I Maggio n. 13, Comune di Sasso Marconi (BO).
Proposta	n. PDET-AMB-2018-2418 del 11/05/2018
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	STEFANO STAGNI

Questo giorno undici MAGGIO 2018 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, STEFANO STAGNI, determina quanto segue.

ARPAE - Struttura Autorizzazioni e Concessioni (SAC) di Bologna

DETERMINA

Oggetto: D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 - Adozione di Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativa alla RIMEC GROUP S.R.L. per impianto ubicato in Via I Maggio n. 13, Comune di Sasso Marconi (BO).

Il Responsabile U.O. Autorizzazioni Ambientali

Decisione

1. Adotta l'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA¹) ai sensi del D.P.R. 59/2013 relativa alla RIMEC GROUP S.R.L. per l'impianto sito a Sasso Marconi, in via I Maggio n. 13, c.a.p. 40037 dove viene svolta l'attività di fabbricazione strumenti meccanici di precisione. La presente AUA comprende i seguenti titoli ambientali:

- Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura² di acque reflue domestiche. Soggetto competente Comune di Sasso Marconi;
- Comunicazione o Nulla Osta in materia di acustica di cui all'art.8, commi 4 o 6, della L.447/1995. Soggetto competente Comune di Sasso Marconi;
- Autorizzazione generale alle emissioni in atmosfera - art. 269/272 del D.Lgs. 152/2006. Soggetto competente Arpae - Sac di Bologna.

¹ Ai sensi dell'art. 3 del DPR 59/13 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale.....".

² Ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs.152/2006 Parte Terza, della D.G.R.1053/2003, della D.G.R.286/2005 e della D.G.R.1860/2006

2. Subordina la validità della presente Autorizzazione Unica Ambientale al rispetto incondizionato di tutte le prescrizioni tecniche, strutturali e gestionali, convogliate negli Allegati A, B e C al presente atto, quali parte integrante e sostanziale, pena l'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dall'ordinamento, con salvezza delle altre sanzioni previste dalla normativa vigente;
3. Stabilisce che la presente Autorizzazione Unica Ambientale ha durata pari a 15 anni dalla data di rilascio del titolo da parte dello Sportello Unico delle Attività Produttive territorialmente competente³;
4. Da atto che con la presente Autorizzazione Unica Ambientale sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali e le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalla normativa vigente così come gli specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria⁴;
5. Obbliga la RIMEC GROUP S.R.L. a presentare domanda di rinnovo completa della documentazione necessaria, con almeno 6 mesi di anticipo rispetto alla scadenza⁵;
6. Demanda la trasmissione del presente provvedimento allo Sportello Unico delle Attività Produttive (S.U.A.P.) territorialmente competente;
7. Dispone che il presente atto venga pubblicato sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione Amministrazione Trasparente;
8. Rammenta che avverso il presente provvedimento unico è esperibile, ai sensi del nuovo Codice del Processo Amministrativo, un ricorso giudiziario avanti al Tribunale Amministrativo Regionale di Bologna nel termine di sessanta giorni e, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, nel termine di centoventi giorni, decorrenti entrambi dalla data di notifica o di comunicazione dell'atto o dalla piena conoscenza di esso.

Motivazione

La RIMEC GROUP S.R.L., C.F. e P.IVA 02377861204, con sede legale a Sasso Marconi, in via I Maggio n. 13, c.a.p. 40037, per l'impianto ivi ubicato, ha presentato, nella persona di Davide Lorenzoni, in qualità procuratore speciale di RIMEC GROUP S.R.L. per la presentazione della

³ In conformità a quanto previsto all'art.3 comma 6 del DPR 59/2013

⁴ Ai sensi degli art. 216 e 217 del T.U.L.S. Approvato con R.D. 27 Luglio 1034, n. 1265

⁵ In conformità a quanto previsto all'art. 5 comma 1 e comma 2 del DPR 59/20013

domanda di AUA, al S.U.A.P. del Comune di Sasso Marconi in data 4/5/2017 al prot. n. 7353 domanda di rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del D.P.R. 59/2013 articolo 3 per i titoli sopra elencati.

Il S.U.A.P. del Comune di Sasso Marconi, con propria nota del 22/5/2017, acquisita agli atti di Arpae in data 25/5/2017 al prot. PGB0 n. 11753, ha trasmesso ad Arpae e ad Hera S.p.A., la domanda completa di tutta la documentazione necessaria al rilascio del titolo abilitativo richiesto.

Hera S.p.A. con propria nota del 16/6/2017, acquisita agli atti di Arpae in data 16/6/2017 al prot. PGB0 n. 13869, ha trasmesso ad Arpae ed al S.U.A.P. del Comune di Sasso Marconi il parere favorevole per lo scarico delle acque reflue originate dall'impianto in oggetto.

Il S.U.A.P. del Comune di Sasso Marconi con propria nota del 26/3/2018, acquisita agli atti di Arpae in data 28/3/2018 al prot. PGB0 n. 7359, ha trasmesso il parere favorevole ad autorizzare nell'ambito dell'Autorizzazione Unica Ambientale lo scarico delle acque reflue originate dall'impianto in oggetto.

Il referente AUA di ARPAE-SAC di Bologna, ritenuta esaustiva la documentazione pervenuta, acquisiti i pareri di competenza diretta delle strutture operative di ARPAE per le matrici emissioni in atmosfera ed acustica, ha provveduto a redigere la proposta di adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Gli oneri istruttori complessivamente dovuti dal richiedente ad ARPAE⁶ ammontano ad € 78 come di seguito specificato:

All.A - matrice scarico acque reflue domestiche in pubblica fognatura pari a € 0 (art. 9 del Tariffario di cui alla nota 6).

All.B – emissioni in atmosfera cod.tariffa 12.02.04.01 pari a € 156 ridotto del 50% ai sensi dell'art. 9 del citato Tariffario in quanto proseguimento senza modifiche;

All.C – impatto acustico (saranno quantificati separatamente qualora fornito supporto tecnico al Comune – Soggetto competente in materia di impatto acustico).

Bologna, data di redazione 11/5/2018

Il Responsabile Unità Operativa
Autorizzazioni Ambientali

⁶ Ai sensi dell'art.9 e della Tab.12 del Tariffario delle prestazioni di Arpae Emilia-Romagna approvato Deliberazione del Direttore Generale n. 66 del 25/5/2016

STEFANO STAGNI ⁷

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del 'Codice dell'Amministrazione Digitale' nella data risultante dai dati della sottoscrizione digitale.

⁷ Firma apportata ai sensi:

- della Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 96 del 23/12/2015 “Approvazione dell'Assetto organizzativo analitico dell'Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna (Arpae) e del documento Manuale Organizzativo di Arpae”;
- della Determinazione del Dirigente Responsabile della SAC di Bologna n. 1055 del 18/12/2017 con cui sono state recepite le disposizioni in merito alla proroga al 31/12/2018 degli incarichi di Posizione Organizzativa ricoperti presso il Nodo della SAC di Bologna.

Autorizzazione Unica Ambientale

Impianto della RIMEC GROUP S.R.L. ubicato in Via I Maggio n. 13, Comune di Sasso Marconi (BO).

ALLEGATO A

Matrice scarico di acque reflue domestiche in pubblica fognatura di cui al capo II del titolo IV della sezione II della Parte Terza del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.152

Classificazione dello scarico

Scarico in pubblica fognatura classificato dal Comune di Sasso Marconi (visto il parere di Hera S.p.A.), "scarico di acque reflue domestiche"

Prescrizioni

Si applicano le prescrizioni impartite dal Comune di Sasso Marconi, visto anche il parere di Hera S.p.A. prot. n. 60039 del 16/6/2017, con il Parere favorevole all'autorizzazione allo scarico prot. n. 5284 del 26/3/2018. Tali pareri sono riportati nelle pagine successive come parti integranti del presente Allegato A al provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale.

Sinadoc n. 18701/2017

Documento redatto in data 11/5/2018



CITTÀ DI SASSO MARCONI

PROVINCIA DI BOLOGNA - piazza dei Martiri, 6
Tel. 051/84.35.11 - Fax 051/84.08.02 - 40037 SASSO MARCONI (BO)
comune.sassomarconi@cert.provincia.bo.it

AREA TECNICA

SUAP – SPORTELLO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Sasso Marconi, 26/03/2018

Prot. n. 5284/UT/Rel
Classificazione 08/03
Fascicolo 2017/14
2017/AUA05

Spett.le

A.R.P.A.E. SAC Bologna
Via San Felice, 25
40122 Bologna
aoobo@cert.arpa.emr.it

OGGETTO: D.P.R. 59/2013 - Autorizzazione Unica Ambientale – Prot. n. 7353 del 04/05/2017 pos. n. **2017/AUA05 – RIMEC GROUP S.R.L.** per immobile sito in via I MAGGIO n. 13. Comunicazione parere e richiesta rilascio A.U.A.

Vista la domanda di A.U.A. Autorizzazione Unica Ambientale presentata da **RIMEC GROUP S.R.L.** presentata in data 04/05/2017 prot. 7353 e visti gli atti ed elaborati presentati per la matrice scarichi e la matrice acustica.

Visto il parere favorevole con prescrizioni espresso da Hera Spa Direzione Acque in data 16/06/2017 prot. 60039 ricevuto con pec il 16/06/2017 prot. 10060, relativo alla matrice scarico in fognatura comunale;

Visto il parere favorevole con prescrizioni espresso da Arpae ricevuto con pec il 21/03/2018 prot. 4998, relativo alla matrice acustica;

Visto il D.Lgs. 152/2006 e succ. modd. e integrazioni;

Visto il Regolamento del Servizio idrico integrato;

Visto il D.P.R. n. 59/2013:

si esprime parere favorevole

al rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta in data 04/05/2017 prot. 7353 da **RIMEC GROUP S.R.L.** con sede dello stabilimento a SASSO MARCONI in via I Maggio n. 13 per le seguenti matrici:

- scarichi, con le prescrizioni espresse da Hera S.p.A. nel parere sopracitato;
- acustica, con le prescrizioni espresse da Arpae nel parere sopracitato;

Si dà atto che la destinazione dell'immobile è conforme agli strumenti urbanistici vigenti.

Si chiede il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi del comma 4 art. 4 D.P.R. n. 59/2013 e si rimane in attesa dell'invio del provvedimento.

A disposizione per ulteriori chiarimenti si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

Per Il Responsabile dello Sportello Unico
Il Responsabile delegato
Luigi Ropa Esposti
(firma digitale)

Documento prodotto e conservato in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'Amministrazione digitale".

L'eventuale stampa del documento costituisce copia analogica sottoscritta con firma a mezzo stampa predisposta secondo l'art. 3 del D.lg. 39/93 e l'art. 39/93 e l'art. 3bis e 4bis del D. Lgs. 82/2005.

La presente viene trasmessa esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata ai sensi degli artt. 48 e 65 del "Codice dell'Amministrazione digitale".

HERA S.p.A.

Direzione Acqua

Via Razzaboni 80 41122 Modena

tel. 059.407111 fax. 059.407040

www.gruppohera.it

Originale PEC

COMUNE DI SASSO MARCONI

SUAP - Sportello Unico Attività Produttive

Area Tecnica

Piazza dei Martiri, 6

40037 SASSO MARCONI BO

comune.sassomarconi@cert.provincia.bo.it

**ARPAE - SAC (Agenzia regionale per la
prevenzione, l'ambiente e l'energia)**

Via San Felice, 25

40122 BOLOGNA BO

Originale PEC

aoobo@cert.arpa.emr.it

Impianti Fognario Depurativi

Area Emilia Est

Bologna, 16 giugno 2017

Prot. gen. 60039

ns. rif. Hera spa Data prot.: 26-05-2017 Prot. N. 0052725

PA&S numero 83/2017

Oggetto: Istanza di Autorizzazione Unica Ambientale - AUA.

Ditta richiedente: "Rimec Group Srl"- Fabbricazione strumenti meccanici di precisione nell'insediamento sito in Via 1° Maggio nn.11,13,15,17, Località Pontecchio Marconi - Comune di Sasso Marconi (BO).

Comune di Sasso Marconi-SUAP: Prot. n°8332 del 22/05/2017

Classificazione 06/08 Fascicolo 2017/1/5 POS. 2017/AUA 05

Domanda di AUA per Autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura di acque reflue domestiche da insediamento produttivo.

In merito alla domanda di AUA - matrice scarico in pubblica fognatura di acque reflue presentata dal Signor Degli Esposti Venturi Michele in qualità di legale rappresentante della Ditta **"RIMEC GROUP SRL"** con sede legale in Sasso Marconi (BO) Via 1° Maggio n.13 Località Pontecchio Marconi in merito allo stabilimento industriale esercente l'attività di fabbricazione di componenti per macchine movimento terra, di sollevamento e piattaforme ad alta quota, conto terzi, con impiego di n°41 addetti, ubicato in VIA 1°MAGGIO nn.11, 13, 15, 17, Località Pontecchio Marconi - Comune di Sasso Marconi (BO); esaminata la documentazione allegata all'istanza di AUA; verificato dalla documentazione agli atti che:

- la Ditta "Rimec Group Srl" svolge la propria attività di produzione, rettifica, assemblaggio e collaudo, deposito in magazzino di componenti meccanici, in quattro porzioni adiacenti dell'insediamento artigianale denominato 1° Maggio;
- gli scarichi provenienti dalle suddette porzioni di fabbricato originano esclusivamente da servizi igienici e similari;

- il Comune di Sasso Marconi ha in precedenza autorizzato gli scarichi in pubblica fognatura delle acque reflue provenienti dall'insediamento di Via 1° Maggio con prot. n.2013/AS08 del 17/01/2014, previo Parere di Hera SpA del 20 dicembre 2013 prot. gen. 163604;
- le acque meteoriche, raccolte in maniera separata, sono convogliate in scolo a cielo aperto;

visto il Regolamento del Servizio Idrico Integrato;

visto il D.Lgs.152/2006;

visto l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n.1053 del 9 giugno 2003, recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;

visto l'Atto deliberativo di Giunta della Regione Emilia Romagna n°286 del 14 febbraio 2005, direttiva concernente la gestione delle acque di prima pioggia e di lavaggio da aree esterne;

visto la Delibera di Giunta Regionale n. 1860 del 18 dicembre 2006, linee guida di indirizzo per la gestione acque meteoriche di dilavamento e acque di prima pioggia in attuazione della Deliberazione G.R. N. 286 del 14/02/2005;

visto il DPR 19 ottobre 2011 n.227, Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale;

si esprime, sulla base degli elementi a disposizione e per quanto di competenza, **PARERE FAVOREVOLE** al rilascio della relativa autorizzazione allo scarico in pubblica fognatura **CONDIZIONATO** al rispetto delle seguenti prescrizioni e indicazioni:

- vengono ammesse in pubblica fognatura esclusivamente le acque reflue domestiche (servizi igienici e simili) sempre ammesse nel rispetto del Regolamento del Servizio Idrico Integrato;
- lo scarico in pubblica fognatura di acque reflue diverse, industriali e/o meteoriche potenzialmente contaminate, dovrà, prima dell'attivazione, essere preventivamente autorizzato;
- le opere di allacciamento alla rete fognaria pubblica dovranno essere conformi alle modalità e prescrizioni contenute nel Regolamento del Servizio idrico Integrato per quanto concerne tubazioni di collegamento al terminale di recapito, innesto di tali tubazioni, sifone tipo Firenze, valvola di non ritorno / intercettazione, ecc. ;
- le acque reflue di diversa tipologia, industriali e/o meteoriche potenzialmente contaminate, e tutti i reflui/rifiuti originati dall'attività dovranno essere raccolti in area protetta e conferiti a Ditta autorizzata ai sensi della vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti. La documentazione comprovante l'avvenuto smaltimento dei rifiuti (formulari e registri) dovrà essere resa disponibile ai controlli del gestore (Hera SpA);
- la Ditta "Rimec Group Srl", in ottemperanza a quanto prescritto nel parere Hera SpA citato in premessa, dovrà presentare idonea planimetria (in scala 1:200 minima) con esatta indicazione della localizzazione dell/i punto/i di immissione dello scarico in questione nel corpo ricettore, riportante anche il tracciato delle reti fognarie interne dell'insediamento (acque bianche, acque nere, acque tecnologiche);
- adozione di tutte le misure atte ad evitare / contenere il dilavamento delle aree esterne in adeguamento alle norme e prescrizioni previste dalla DGR n°286/2005;
- l'Ente gestore, a mezzo di incaricati può, in qualunque momento, effettuare sopralluoghi con eventuale prelievo di campioni di acque reflue e determinazione di quantità delle acque reflue;
- l'Ente gestore ha la facoltà di sospendere temporaneamente l'autorizzazione in caso di disservizi, guasti o malfunzionamento del servizio fognario - depurativo;

- per il mancato rispetto delle prescrizioni contenute nel parere, Hera si riserva la facoltà di richiedere al Comune la revoca dell'Autorizzazione allo scarico.

Il presente parere è da riferirsi esclusivamente alla documentazione presentata. Ogni modificazione che si intenda apportare all'attività svolta, allo scarico di cui sopra, al sistema di convogliamento delle acque reflue, al punto di immissione terminale in fognatura, dovrà essere oggetto di nuova domanda di autorizzazione.

In adempimento a quanto previsto dal Regolamento del Servizio Idrico Integrato, "Sezione C - Articolo 62", approvato dall'Assemblea dell'Agenzia di ambito per i servizi pubblici di Bologna in data 23/05/2007 e successivamente in data 28/05/2008, il gestore Hera SpA emetterà fattura intestata al richiedente l'autorizzazione per il pagamento degli oneri di istruttoria per il rilascio del parere relativo all'autorizzazione allo scarico di acque reflue in fognatura. Si ricorda che il pagamento dovrà essere effettuato solo dopo il ricevimento di fattura da parte di Hera SpA.

Sono fatte salve le eventuali indicazioni e/o prescrizioni espresse da ARPA.

La scrivente Società rimane in attesa di copia dell'autorizzazione rilasciata.

Distinti saluti

Firmata digitalmente

Responsabile

Impianti Fognario Depurativi

GianNicola Scarcella

Documento conservato negli archivi informatici di Hera S.p.A Direzione Acqua

Documento che se stampato diviene "Copia conforme all'originale informatico, valida a tutti gli effetti di legge, sottoscritto con firma digitale"

Autorizzazione Unica Ambientale

RIMEC GROUP S.r.l. - comune di Sasso Marconi – via I° Maggio n° 13

ALLEGATO B

Matrice emissioni in atmosfera di cui all'art. 272 della Parte Quinta del DLgs n.152/2006

Ai sensi dell'art. 269 ed art 272 del DLgs n° 152/06 sono autorizzate le emissioni in atmosfera derivanti dall'attività di fabbricazione strumenti meccanici di precisione, collaudo e assemblaggio svolta nello stabilimento ubicato in comune di Sasso Marconi, via I° Maggio n° 13, secondo le seguenti prescrizioni e coerentemente all'allegato 4, punto 31 bis (Lavorazioni meccaniche dei metalli con consumo complessivo di olio - come tale o come frazione oleosa delle emulsioni - uguale o superiore a 500 kg/anno) della DGR n°2236/09 e smi:

- La società RIMEC GROUP Srl è vincolata alle modalità di controllo e autocontrollo come di seguito disposte per valori, metodi e periodicità per le emissioni convogliate:

EMISSIONE E1 PROVENIENZA: RETTIFICHE

- Gli effluenti provenienti da tali lavorazioni (tornitura, rettifica, dentatura, fresatura, e lavorazione con centri a controllo numerico etc....) devono essere captati e convogliati in atmosfera e devono rispettare i seguenti limiti di emissione:

Polveri totali/nebbie oleose	10	mg/Nm ³
------------------------------	----	--------------------

- I consumi di olio, i giorni di funzionamento degli impianti, nonché l'eventuale frequenza di sostituzione/manutenzione dei sistemi di abbattimento, devono essere annotati, con frequenza mensile, su apposito registro:

REGISTRO		
Data	Indicatori di attività	Quantitativo (kg/mese)
	Olio intero	
	Olio emulsionabile	
	Altro	
Data	Funzionamento impianti	Giorni di funzionamento/mese
	Macchine utensili	
	Altro	
Interventi di manutenzione degli impianti d'abbattimento		

Tipo impianto	Data sostituzione filtro	Data e tipologia altri interventi
Note		

- L'Azienda è esonerata dall'effettuare autocontrolli periodici durante le operazioni di cui al punto di emissione E1 fermo restando l'obbligo del rispetto dei valori limite stabiliti anche attraverso l'installazione di idonei sistemi di abbattimento;

ALTRI PUNTI DI EMISSIONE DA IMPIANTI TERMICI

Punti di emissione non soggetti ad autorizzazione ai sensi dell'art. 272 c.1 DLgs 152/06, in quanto non sono superati i valori di potenzialità termica nominale complessiva degli impianti termici che, nello stabilimento, ricadono nella parte I dall'allegato IV parte quinta del DLgs 152/06 (pari a 3 MW).

L'altezza delle bocche dei camini dovrà risultare superiore di almeno un metro rispetto al colmo dei tetti, ai parapetti ed a qualunque altro ostacolo o struttura distante meno di dieci metri ed inoltre a quota non inferiore a quella del filo superiore dell'apertura più alta dei locali abitati situati a distanza compresa tra dieci e cinquanta metri.

Per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati, fatte salve le determinazioni che verranno assunte dal Ministero dell'Ambiente sui metodi di campionamento, analisi e valutazione, debbono essere utilizzati i metodi di prelievo ed analisi prescritti dalla normativa vigente oppure indicati nelle pertinenti norme tecniche nazionali UNI oppure ove queste non siano disponibili, le norme tecniche ISO. Al momento attuale i metodi di riferimento sono i seguenti:

- Metodo contenuto nella Norma UNI 10169:2001 per la determinazione della velocità e della portata;
- Metodo contenuto nella Norma UNI EN 13284-1:2003 o UNI 13284-2:2005 per la determinazione del materiale particolato;

Potranno inoltre essere utilizzati metodi che l'ente di normazione indica come sostituendi per progresso tecnico o altri metodi emessi da UNI specificatamente per la misura in emissione da sorgente fissa dell'inquinante stesso.

Per l'effettuazione di tali verifiche è necessario che i camini di emissione e i condotti di adduzione e scarico degli impianti di abbattimento siano dotati di prese di misura posizionate secondo quanto descritto nella norma UNI 10169:2001 e UNIEN 13284-1. Tali prese di misura debbono essere costituite da tronchetti metallici saldati alle pareti dei condotti, di diametro di due pollici e mezzo o tre pollici, filettati nella loro parte interna passo gas e chiusi con un tappo avvitabile. In particolare per assicurare una distribuzione sufficientemente omogenea della velocità del gas nella sezione di

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirigen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 659 8309 | fax +39 051 659 8154 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Unità Autorizzazioni Ambientali

misurazione, la presa di campionamento deve essere posizionata conformemente al punto 7 della norma UNI 10169:2001, ossia in un tratto rettilineo del condotto di lunghezza non minore di 7 diametri idraulici. In questo tratto la sezione deve trovarsi in una posizione tale per cui vi sia, rispetto al senso del flusso, un tratto rettilineo di condotto di almeno: 5 diametri idraulici prima della sezione e 2 diametri idraulici dopo la sezione. Ove ciò non fosse tecnicamente possibile, il Gestore di impianto dovrà concordare con l'autorità competente per il controllo la soluzione tecnica al fine di permettere un corretto campionamento, secondo quanto previsto al punto 3.5 dell'allegato VI alla Parte Quinta del DLgs n° 152/06.

Per quanto riguarda l'accessibilità alle prese di prelievo e misura esse dovranno garantire il rispetto delle norme previste in materia di sicurezza e igiene del lavoro (DLgs 81/2008 e smi Testo unico sulla sicurezza del lavoro);

I valori limite di emissione espressi in concentrazione, salvo diversamente disposto in autorizzazione, sono stabiliti con riferimento al funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose e si intendono stabiliti come media oraria. Per la verifica di conformità ai limiti di emissione si dovrà far riferimento a misurazioni o campionamenti della durata pari ad un periodo temporale di un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose. Nel caso di misurazioni discontinue eseguite con metodi analitici che utilizzano strumentazioni a lettura diretta, la concentrazione deve essere calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita, anche in questo caso, ad un'ora di funzionamento dell'impianto produttivo nelle condizioni di esercizio più gravose.

Al fine del rispetto dei valori limite autorizzati, i risultati analitici dei controlli ed autocontrolli eseguiti devono riportare indicazioni del metodo utilizzato e dell'incertezza della misurazione al 95% di probabilità, così come descritta e documentata nel metodo stesso; qualora nel metodo utilizzato non sia esplicitamente documentata l'entità dell'incertezza di misura, essa può essere valutata sperimentalmente in prossimità del valore limite di emissione e non deve essere generalmente superiore al valore indicato nelle norme tecniche (Manuale Unichim n°158/1988 "Strategie di campionamento e criteri di valutazione delle emissioni" e Rapporto ISTISAN 91/41 "Criteri generali per il controllo delle emissioni") che indicano per metodi di campionamento ed analisi di tipo manuale un'incertezza pari al 30% del risultato e per metodi automatici un'incertezza pari al 10% del risultato. Sono fatte salve valutazioni su metodi di campionamento ed analisi caratterizzati da incertezza di entità maggiore preventivamente esposte o discusse con l'Autorità di controllo. Qualora l'incertezza non venisse indicata si prenderà in considerazione il valore assoluto della misura.

Il risultato di un controllo è da considerarsi superiore al valore limite autorizzato quando l'estremo inferiore dell'intervallo di confidenza della misura (ossia Risultato della misurazione $\pm$ Incertezza di misura) risulta superiore al valore limite autorizzato.

2. Se si verifica un'anomalia o un guasto tale da non permettere il rispetto di valori limite di emissione, ai sensi dell'art 271 comma 14, l'ARPAE deve essere informata entro le otto ore successive e potranno disporre la riduzione o la cessazione delle attività o altre prescrizioni, fermo restando l'obbligo del

Arpae - Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po 5, 40139 Bologna | tel 051 6223811 | PEC dirigen@cert.arpa.emr.it | www.arpae.it | P.IVA 04290860370

Struttura autorizzazioni e concessioni di Bologna

via San Felice, n°25 | CAP 40122 | tel +39 051 659 8309 | fax +39 051 659 8154 | PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Unità Autorizzazioni Ambientali

gestore di procedere al ripristino funzionale dell'impianto nel più breve tempo possibile e di sospendere l'esercizio dell'impianto se l'anomalia o il guasto può determinare un pericolo per la salute umana. La comunicazione dovrà riportare le azioni correttive intraprese o da intraprendere al fine di ripristinare la corretta funzionalità dell'impianto.

3. L'ARPAE nell'ambito delle proprie funzioni di vigilanza, effettua gli opportuni controlli tesi a verificare la conformità al progetto autorizzato delle misure di prevenzione dall'inquinamento atmosferico adottate, nonché i controlli sulle emissioni previsti comma 6 dell'art. 269 del DLgs n. 152 del 3 aprile 2006 - parte quinta.
4. I punti di emissione dovranno essere identificati, da parte della Ditta RIMEC GROUP Srl, con scritta a vernice indelebile, con numero dell'emissione e diametro del camino sul relativo manufatto.
5. Ogni eventuale ulteriore notizia concernente l'attività autorizzata dovrà essere comunicata alla ARPAE.

Autorizzazione Unica Ambientale
Impianto RIMEC GROUP S.R.L. ubicato in Via I Maggio n. 13, Comune di Sasso Marconi (BO).

ALLEGATO C

Impatto acustico di cui all'art.8 comma 4 o comma 6 della legge 26 ottobre 1995 n. 447

Esiti della valutazione

1. Visto il nulla osta rilasciato dal Comune di Sasso Marconi prot. 5284 del 26/3/2018 per la matrice impatto acustico;
2. visto l'allegato parere favorevole espresso da Arpae - Distretto di Bologna, prot. 6798 del 20/3/2018;

si inserisce nella presente autorizzazione la comunicazione / nulla osta di impatto acustico nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

Prescrizioni

1. La società Titolare dell'impianto, in caso di variazione della situazione vigente al rilascio dell'atto di AUA, dovrà provvedere agli obblighi normativi ai sensi della L.447/1995 e/o la relativa comunicazione nel rispetto di quanto disposto dall'art. 4 del DPR 227/2011 in materia di semplificazione amministrativa per la matrice impatto acustico;
2. Gli adempimenti prescritti al precedente punto 1 dovranno comunque essere assolti in sede di richiesta di rinnovo dell'Autorizzazione Unica Ambientale.

Pratica Sinadoc n. 18701/2017

Documento redatto in data 11/5/2018

SINADOC n. 18701/17
Sinadoc n. 9574/18 (acustica)

Spettabili

SUAP Comune di Sasso Marconi

P.zza dei Martiri n. 6
40037 Sasso Marconi (BO)
PEC: comune.sassomarconi@cert.provincia.bo.it

p.c. Arpae

Struttura Autorizzazioni e Concessioni Bologna
c.a. Bernardi Pier Luigi
Via San Felice n. 25
40122 Bologna
trasmesso tramite posta interna Arpae

OGGETTO: Relazione tecnica su domanda di modifica AUA relativa all'edificio industriale esistente in via I° Maggio n 11-13 Sasso Marconi ai sensi DPR n 59/2013. -

Denominazione dell'impianto: **RIMEC GROUP S.r.l.**
Indirizzo sede legale: **Via I° Maggio n 11-13 Sasso Marconi**
Tipologia di attività: **lavorazioni meccaniche di precisione**

Si esprime parere sulla matrice ambientale richiesta .

Acustica :

E' stata presentata una documentazione di impatto acustico redatta da Dott. Emilio Minardi come tecnico competente in acustica ambientale datata il 28/11/2014 dello Studio Federengineering.

La ditta Rimec Group S.r.l. si trova in zona prevalentemente industriale di Sasso Marconi, secondo la zonizzazione acustica comunale l'area si trova in classe V area prevalentemente industriale con limiti diurni di 70 dB(A) e notturni 60 dB(A) e confina con aree di classe IV e aree di classe III

L'attività si sviluppa esclusivamente nel periodo diurno (6 -22) su fabbricati esistenti nell'area occupata dall'attività, nell'area industriale vi sono vari capannoni di altre attività, per la caratterizzazione del clima acustico attuale sono state individuati alcuni punti di misura scelti in base alle caratteristiche delle sorgenti sonore in ambiente esterno, aspiratore a servizio del reparto rettifica, caldaie esterne, transito carrelli elevatori senza ulteriori dettagli.

Per la valutazione dell'impatto acustico sono stati individuati tre ricettori R1, R2, R3 rispettivamente in classe III il primo e in classe IV, tutti posti ad a est dell'attività, e in prossimità dell'autostrada A1 che si frappone fra i ricettori e l'attività.

Sono state eseguite delle misure fonometriche presso i ricettori durante la pausa pranzo per la verifica del rumore residuo senza fornire informazioni né documentazione fotografica dell'ubicazione esatta del punto di misura (in facciata o altra posizione)

Si ritiene tuttavia che, in relazione al contesto territoriale e dall'analisi dei risultati delle misure, i livelli sonori diurni assoluti e differenziali misurati siano attendibili, gli stessi si mantengono comunque entrambi al di

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po, 5 | 40139 Bologna | tel 051 6223811 | dir@arpae.it | www.arpae.it | P.IVA e C.F. 04290860370

Sezione di Bologna | Via Francesco Rocchi, 19 | 40138 Bologna | tel 051 396211 | Fax 051/342642 | urpbo@arpae.it

PEC aoobo@cert.arpae.emr.it

Servizio Territoriale - Distretto Urbano | Via Francesco Rocchi, 19 | Bologna tel 051 396211 Fax 051 396216- Sportello operativo di Casalecchio di Reno Via Ronzani n 7/39 – tel.051 571223 fax 051 570399

sotto dei valori limite previsti dalla normativa.

Sulla base della documentazione tecnica presentata si può ragionevolmente concludere che non prevede un superamento dei limiti previsti dalla normativa tecnica, pertanto in relazione a quanto sopra riportato lo scrivente Distretto esprime la propria valutazione FAVOREVOLE alla domanda della ditta.

L'istruttoria è stata eseguita a cura del Tecnico p.i. Daniele Ramponi

Cordiali saluti

LA RESPONSABILE DEL DISTRETTO
(Dr.ssa Cristina Regazzi)

Documento firmato digitalmente secondo le norme vigenti (D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445; D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i.; D.P.C.M. 30 marzo 2009) dal Dirigente di riferimento.

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia-Romagna

Sede legale Via Po, 5 | 40139 Bologna | tel 051 6223811 | dir@arpae.it | www.arpae.it | P.IVA e C.F. 04290860370

Sezione di Bologna | Via Francesco Rocchi, 19 | 40138 Bologna | tel 051 396211 | Fax 051/342642 | urpbo@arpae.it

PEC aoobo@cert.arpa.emr.it

Servizio Territoriale - Distretto Urbano | Via Francesco Rocchi, 19 | Bologna tel 051 396211 Fax 051 396216 Pag.7

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.